



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30/03/2017

Oggetto: **TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (TARI).
APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO (PEF) E TARIFFE ANNO
DI IMPOSTA 2017**

L'anno **2017** il giorno **trenta** del mese di **Marzo**, alle ore 18:30, nell'apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19,00 in esecuzione di quanto previsto nell'art.51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

1	GOZZOLI	MATTEO	(SINDACO)	7	RICCI	ALBERTO
2	CASALI	ROBERTO	(PRESIDENTE)	8	MAGNANI	IGOR
3	DRUDI	MARIO		9	BUDA	ROBERTO
4	ZOFFOLI	BEATRICE		10	AMORMINO	LINA
5	BAIARDI	CRISTINA		11	BERNIERI	MAURO
A	GRASSI	DANIELE		12	TAVANI	ANTONIO
A	SENNI	ALESSANDRA		13	FATTORI	GIULIANO
A	VICARI	LORENZO		14	CECCARONI	DANILO
6	NARDIELLO	GIUSEPPE				

Presiede CASALI ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti Assessori: GASPERINI MAURO, AMADUCCI ROBERTO, MORARA GAIA, TAPPI STEFANO, MONTALTI VALENTINA.

Sono designati scrutatori i consiglieri: AMORMINO LINA, ZOFFOLI BEATRICE, MAGNANI IGOR.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dall'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI) riferita ai servizi indivisibili e dalla Tassa sui Rifiuti Urbani (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'occupante o detentore di locali o aree scoperte;

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, che ha apportato rilevanti modifiche al testo di cui all'art. 1 della L. 147/2013 in materia di TARI;

Dato atto che l'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con L. 2014/2011, istitutivo della TARES;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 650, della L. 147/2013 prevede che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, commi 651 e 652, della citata L. 147/2013, così come modificati dall'art. 1, comma 27 lettera a) della L. 208/2015, dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 e che nelle more della revisione del citato D.P.R. 158/99 il Comune possa prevedere anche per l'annualità 2017 l'adozione di coefficienti "k" inferiori al minimo o superiori al massimo di una misura pari al 50%;
- l'art. 1, comma 654, prevede comunque che debba essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 666, prevede l'applicazione anche in vigenza TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

Preso atto che il Comma 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 11 Dicembre 2016, n. 232 (Stabilità 2017) prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, anche per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 né per gli Enti locali che deliberano il predisse sto ai sensi dell'art. 243-bis del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 659 e 682, della L. n. 147/2013;

Preso atto che per tutto quanto non previsto dall'art. 1 della L. 147/2013 si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) art. 1, commi 161 - 170;

Vista la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 690, della L. 147/2013 la IUC-TARI è applicata e riscossa dal gestore ma che al comma 691 viene data ai Comuni la possibilità di affidare, in deroga all’art. 52 del D.lgs. 446/97, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013 risulta affidato il Servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011;

Preso atto che con Determine Dirigenziali n. 473 del 30/06/2014, n. 314 del 7/05/2015 e n. 41 del 25/01/2016 è stato affidato alla Soc. HERA spa, gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, il Servizio di riscossione del Tributo TARI per le annualità 2014, 2015 e 2016;

Preso comunque atto che la Giunta Comunale nella seduta del 25/01/2016 ha ribadito la necessità di internalizzare il servizio di sportello, riscossione e accertamento TARI a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Vista la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale con delibera n. 70 del 7/09/2016 che, riscontrata la qualità, il costo ed i risultati del servizio affidato ad HERA impegna l’amministrazione a valutare l’istituzione di un ufficio comunale preposto alla riscossione del tributo TARI, composto da personale interno ed eventualmente avvalendosi di personale esterno per l’espletamento di detto servizio, anche sulla base di esperienze analoghe di altri Comuni della Provincia di Forlì-Cesena;

Visti i pareri e gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale sulla base della proposta gestionale 2017 presentata dall’Ufficio, con Determina Dirigenziale n. 584 del 24/11/2016 è stato internalizzato il Servizio di sportello, riscossione e accertamento TARI a decorrere dall’1/01/2017 affidando il servizio di supporto allo sportello TARI per le annualità 2017 – 2018 alla Ditta Maggioli Spa di Santarcangelo;

Richiamati altresì:

- La propria precedente deliberazione n. 60 del 01/08/2016, con la quale sono state approvate le Tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti Urbani per l’anno di imposta 2016;
- Il “Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti urbani (TARI)” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 26/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’applicazione del tributo nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- I “Criteri per l’articolazione tariffaria (Articolato tariffario)” approvati con deliberazione dell’ATO Forlì-Cesena (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica approvata con deliberazione ATO Forlì-Cesena n. 16 del 30 novembre 2011);
- La deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n. 27 del 24/03/2017 con la quale, fra l’altro, è stato approvato per il Comune di Cesenatico il Piano Finanziario 2017, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- La delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 487 del 17/12/2013, con la quale è stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale” per l’anno 2014 confermando al 5% la misura del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale;

Visto quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Considerato che il costo complessivo per l'anno 2017 da coprire integralmente con l'entrata TARI ammonta ad euro 8.768.347,49 ed è così composto:

PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR	€ 6.761.533,00
IVA 10% su PEF ATERSIR	€ 676.153,30
Contributo MIUR per scuole statali (dato 2016) <u>da detrarre</u>	€ -16.775,03
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 Maggioli (IVA inclusa)	€ 49.636,92
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 Cesenatico Servizi (IVA inclusa)	€ 45.650,07
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 postalizzazione (IVA inclusa)	€ 45.750,00
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 Carisp Cesena RID (IVA inclusa)	€ 14.025,00
Quota personale Tributi interno	€ 30.334,72
Quota costo di gestione evasione tares/tari (CARC Municipia) IVA incl.	€ 180.000,00
Quota costo di gestione evasione Tari 2016 (Maggioli) IVA inclusa	€ 89.938,01
Stima presunto minor gettito per insoluti (FCDE 2017)	€ 1.128.441,85
Conguagli e recuperi evasione TARES-TARI 2013-2015 <u>da detrarre</u>	€ 450.000,00
Post Mortem discarica (Hera percolato e Cesenatico Servizi)	€ 100.108,00
Rate rimborso prestito obbligazionario (Boc 1999-2018) per discarica	€ 194.129,43
Canone Concessione impianto di compostaggio <u>da detrarre</u>	€ 120.000,00
Sconti per utenze domestiche (compostaggio e stazioni ecologiche)	€ 30.021,79
Sconti per utenze non domestiche (avvio al recupero c/o terzi)	€ 9.400,40

Preso atto che la banca dati definitiva è stata trasmessa dalla Soc. HERA spa al Comune per la trascodifica soltanto in data 17/02/2017 e che quindi per il momento è opportuno mantenere ai fini dell'applicazione della nuova TARI la ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (30 categorie “principali” più altre sottocategorie), uguale a quella già adottata dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena / ATERSIR) per l'applicazione della TIA – TARES – TARI, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto opportuno per le stesse motivazioni sopra riportate mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TIA e TARES e deliberate dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena / ATERSIR), ciò anche al fine di determinare, con il passaggio, il minore scostamento possibile alla generalità delle utenze rispetto al carico tariffario precedente. Pertanto i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l'entrata TARI, sono ripartiti nella seguente misura:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Uso domestico	35%	65%	43%
Uso non domestico	35%	65%	57%

Ritenuto opportuno inoltre confermare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita nel 2015 con propria precedente deliberazione N. 56 del 30/07/2015 nel rispetto del principio “chi inquina paga”;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2015, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per la gestione della TARI a decorrere dal 1° gennaio 2015, in particolare alle scadenze di pagamento delle singole rate prevedendo l'emissione di n. 3 rate di acconto con scadenza di pagamento rispettivamente 30/04 – 31/08 e 31/12 di ogni anno, con possibile conguaglio tariffario sulla prima rata utile successiva all'approvazione delle tariffe da parte del competente Consiglio Comunale;

Preso atto che avendo il Soggetto gestore, Soc. HERA SPA, trasmesso all'ufficio competente comunale la banca dati definitiva soltanto in data 17/02/2017, per esigenze di trascodifica e aggiornamento della banca dati, per il primo anno di gestione diretta dell'Ente è opportuno spostare la prima rata di pagamento in acconto TARI (la cui scadenza di pagamento è fissata dall'art. 15, comma 3, del citato regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. 45/2014 al 30 Aprile di ogni anno e riferita al primo quadrimestre in acconto) al 31 maggio 2017;

Preso atto quindi che la prima rata di pagamento in acconto, sempre riferita alla bollettazione del primo quadrimestre, viene differita al 31 Maggio 2017 mentre si confermano le successive rate al 31/08 e 31/12;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti e le tariffe dei tributi locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito con modifiche con L. 27/02/2017, n. 19, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 di cui all'art. 151 del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 6/02/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019;

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la nota del 06/04/2012 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Federalismo Fiscale, fissa le modalità di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l'art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

Vista la proposta dell'Ufficio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'emendamento (allegato B) prot. n.11837 del 30/03/2017, presentato dai capigruppo consiliari Drudi (P.D.) e Magnani (P.R.I.), con il quale si propone di escludere dal PEF 2017 la voce di costo di Euro 30.334,72 relativa alla quota di personale interno e la voce di Euro 100.108,00 relativi ai costi post mortem (smaltimento percolato refluo dell'ex discarica comunale);

Uditi gli interventi riportati nell'allegata trascrizione del dibattito (allegato C);

Eseguita una prima votazione per l'emendamento che dà il seguente risultato:

- Con n.13 voti favorevoli e n.2 contrari (Fattori, Ceccaroni), resi per alzata di mano, **viene approvato l'emendamento allegato B;**

Eseguita la votazione per la delibera emendata, con il seguente risultato:

- Con n.9 voti favorevoli, n.5 contrari (Buda, Amormino, Bernieri, Fattori, Ceccaroni) e n.1 astenuti (Tavani), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di stabilire che, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, da coprire integralmente con l'entrata TARI, è quantificato in euro 8.637.904,77 ed è così composto:

PEF Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR	€ 6.761.533,00
IVA 10% su PEF ATERSIR	€ 676.153,30
Contributo MIUR per scuole statali (dato 2016) <u>da detrarre</u>	€ -16.775,03
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 Maggioli (IVA inclusa)	€ 49.636,92
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 Cesenatico Servizi (IVA inclusa)	€ 45.650,07
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 postalizzazione (IVA inclusa)	€ 45.750,00
Quota costo gestione (CARC) Tari 2017 Carisp Cesena RID (IVA inclusa)	€ 14.025,00
Quota costo di gestione evasione tares/tari (CARC Municipia) IVA incl.	€ 180.000,00
Quota costo di gestione evasione Tari 2016 (Maggioli) IVA inclusa	€ 89.938,01
Stima presunto minor gettito per insoluti (FCDE 2017)	€ 1.128.441,85
Conguagli e recuperi evasione TARES-TARI 2013-2015 <u>da detrarre</u>	€ 450.000,00
Rate rimborso prestito obbligazionario (Boc 1999-2018) per discarica	€ 194.129,43
Canone Concessione impianto di compostaggio <u>da detrarre</u>	€ 120.000,00
Sconti per utenze domestiche (compostaggio e stazioni ecologiche)	€ 30.021,79
Sconti per utenze non domestiche (avvio al recupero c/o terzi)	€ 9.400,40

di approvare, per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le tariffe del “Tributo comunale sui rifiuti Urbani (TARI)” per l'anno 2017, come da allegato A (utenze domestiche e utenze non domestiche), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui al citato allegato si intendono anche approvati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;

di dare atto che le tariffe del “Tributo comunale sui rifiuti urbani (TARI)” hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

di spostare al 31 Maggio 2017 la scadenza di pagamento della bolletta riferita al primo quadrimestre 2017, confermando le successive rate al 31/08 e 31/12 come da Regolamento Comunale;

di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

inoltre, in relazione all'urgenza, con n.9 voti favorevoli, n.5 contrari (Buda, Amormino, Bernieri, Fattori, Ceccaroni) e n.1 astenuti (Tavani), resi per alzata di mano,

- delibera -

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

====

Dopo l'appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: SENNI.

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n.15 consiglieri.

=====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CASALI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS